

LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE E LE PROBLEMATICHE SEPARATIVE

- Gaetano GIORDANO

Medico-chirurgo, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Psicoterapeuta, Presidente del Centro Studi Separazioni e Affidamento Minori

- Vittorio VEZZETTI

Medico-chirurgo, specialista in Pediatria, Responsabile Scientifico dell'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani, Responsabile Scientifico dell'Associazione ADIANTUM.

La Sindrome di Alienazione Genitoriale (Parental Alienation Syndrome o Pas) viene definita da colui che la individuò come una sindrome (cioè una associazione di segni e sintomi). Una sindrome di cui, in fondo, si era avuta da sempre la più che impalpabile percezione specie, ma non solo, nelle cause di affidamento.

Fu nel 1985 che Richard Gardner -1-, neuropsichiatra infantile e psicanalista statunitense (FOTO) la categorizzò formalmente.



In Italia è stata introdotta dal prof. Gulotta (2), ordinario di psicologia forense dell'Università di Torino.

Poco importa che, attualmente, essa non sia ancora inserita nel DSM : alcuni contestano che essa abbia formalmente una autonoma dignità nosografica e preferirebbero vederla come disturbo relazionale genitore-bambino; è in corso comunque una accesa discussione all'interno dell'American Association Psychiatry sul se e come inserirla nella prossima edizione.

Nella maggior parte dei Tribunali dei paesi europei essa, al di là di siffatte distinzioni formali e non sostanziali, è infatti accettata e considerata una situazione gravemente pregiudizievole al pari -per esempio- dello stalking, del plagio o, paragone ancora più calzante, del mobbing, sia esso lavorativo, "condominiale", o genitoriale. Tutte situazioni della cui esistenza nessuno discute ma che non fanno, evidentemente, parte del DSM.

Come sappiamo il mobbing consiste in un “rendere la vita impossibile all’altro” e pertanto, una tale situazione non infrequentemente si riscontra nei casi di separazione e divorzio.

Secondo G. Giordano, il mobbing genitoriale “*consta dell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall’altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e/o comunque finalizzati ad impedire all’altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione e il discredito familiari, sociali, legali, l’esercizio della propria genitorialità, svilendo e/o distruggendo la sua relazione con i figli, impedendogli di esprimerla socialmente e legalmente, intromettendosi nella sua vita privata*”. (3)

Tra le categorie che servono per discriminare il mobbing familiare due appartengono all’estrinsecazione della propria genitorialità:

- 1- Mobbizzazione della relazione genitore-figlio;
- 2- Mobbizzazione dell’esprimersi sociale e legale della genitorialità;

Le azioni poste in essere sono quindi: sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, esclusione dai processi decisionali che riguardano il minore (tipo scuola, visite mediche etc.) minacce, campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale, mettere in giro voci diffamatorie sul conto del genitore mobbizzato, farlo oggetto di denunce e aggressioni legali varie etc. (4)

In qualche modo possiamo dunque dire che il mobbing genitoriale è l’anticamera per lo sviluppo della PAS od ancora che la PAS sia il grado estremo della realizzazione del mobbing genitoriale.

Punto fondamentale per la definizione di PAS è che essa insorge tipicamente, sia pure non esclusivamente, nell’ambito di un contenzioso giudiziario per l’affido dei minori e, comunque, a quanto ci risulta, in tutti quei contesti nei quali emergano rapporti di conflitto tra persone (per esempio di culture diverse) in relazione all’educazione e all’accudimento di un minore.

IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO: UN CONTESTO ALIENANTE LA GENITORIALITA'?

E' necessario sottolineare, prima di affrontare il punto in questione, le radici per così dire etologiche del problema.

Il "mobbing" è una modalità comportamentale in atto con grande frequenza nel mondo animale; studiata dapprima in etologia (e non nel mondo del lavoro, come a volte erroneamente si sostiene) rappresenta sempre un comportamento di tutela della prole, o delle uova fecondate, e si verifica esclusivamente in presenza di uova fecondate o di prole.

E' dunque dimostrato, come sostiene l'etologo Alcock, che "*Saggiando formalmente tutta una serie di alternative, Shield fornì una dimostrazione ancora più evidente che, nelle rondini, i genitori che manifestano attività di mobbing proteggono con essa i propri piccoli e le proprie uova, e che in questo risiede il valore adattivo di tale comportamento attivo*" (Alcock, 2000) (vedi appendice): il “mobbing” cioè, è una sorta di situazione ottimale che favorisce negli individui la trasmissione dei propri geni. Negli animali, è dunque un "programma comportamentale" destinato alla tutela e alla propagazione della propria specie.

Il fatto che esista un gran numero di specie animali nel quale è programmato un comportamento di protezione della prole dall’estraneo, e che questo comportamento consista del tentativo di allontanare l’intruso allorché questi si avvicina alla propria prole, lascia quantomeno

ipotizzare che lo stesso comportamento si attivi anche nella specie umana quando viene messa in forse la possibilità di accudire la propria prole.

Il contesto più frequente in cui ciò accade è quando una coppia i cui partner sono in conflitto, delega ad una entità terza ed estranea ad entrambi, qual è il giudice della separazione, le regole di gestione e accudimento dei figli.

In tal caso, un sistema di regole, estraneo per definizione alla coppia, va a sovrapporsi – e potenzialmente a distorcere, per via della sua natura normativa o performante - la capacità della coppia di percepirsi come una coppia che, appunto in quanto tale, ha sino a quel momento identificato in sé il nucleo che definisce le regole per l'accudimento della prole. (5) Detto in altri termini, la coppia possiede – come ogni sistema che si autodefinisce – una capacità autoreferenziale e autopoietica.

Sulla base della nostra esperienza clinica, nel passaggio che avviene da conflittualità familiare a conflittualità giudiziaria, si produce invece un "salto" irreversibile che distrugge la "autopoieticità" della diade genitoriale, cioè la capacità della coppia di definirsi tale sulla base di regole definite da sé stessa.

Ciò avviene -specificatamente- a causa dell'irruzione nel "sistema-coppia", delle metaregole del procedimento giudiziario, in base alle quali i due genitori sono trasformati da "partner" che, in un modo o nell'altro, condividono stabilità e fini operativi nell'accudimento della prole, a "contendenti" di un conflitto, quello giudiziario, dunque socialmente molto più prescrittivo di quanto non siano le loro determinazioni.

A tale prospettiva, si oppone di solito l'argomentazione che, esistendo la separazione consensuale, in realtà il sistema giudiziario non offre solo la strada obbligata del conflitto tra due contendenti. L'obiezione, apparentemente in sé valida, è tale se si prende in esame solo la coppia in quanto coppia, solo cioè se si segmenta il campo dell'osservazione (e dell'osservatore) all'interno della coppia. Che invece è immersa in un sistema sociale di cui raccoglie stimoli e influenze.

Il fatto che esista la possibilità di una separazione “consensuale”, non è infatti dato in sé sufficiente a generare una nuova stabilità nella coppia genitoriale, e dunque a far percepire come vantaggioso per entrambi un accordo.

La possibilità di scegliere la “separazione consensuale”, infatti, è una scelta alternativa interna al sistema sociogiudiziario, nel quale i due partner sono già di per sé definiti come due contendenti separati per quanto riguarda diritti e vantaggi rispetto ai quali – se vogliono, ma soprattutto se conviene loro- possono trovare un accordo.

Detto in altri termini, tutti i “segnacontesto” che accompagnano la separazione consensuale sono segnacontesto di un percorso conflittivo nel quale la posta in gioco è nell'alternativa tra vittoria e sconfitta. Non a caso, i due partner possono farsi seguire da due legali differenti, la cui deontologia è garantire al proprio cliente il massimo del vantaggio possibile, e non a caso il confronto tra i due legali è in massima parte orientato a stabilire “cosa spetta a chi”.

Detto in altri termini, non è possibile presentare la “separazione consensuale” come un “possibile” percorso mediativo, proprio perché è lapalissiano che, se lo fosse, avrebbe tutt'altre connotazioni e modalità operative: sarebbe ad esempio svolta da un solo professionista e avrebbe un “setting” orientato non a esplorare diritti e vantaggi ma modalità di operare con fiducia nell'interesse del minore.

La separazione consensuale è dunque in realtà percettivamente intesa come un inizio di conflitto o, comunque, come un'esperienza nella quale si ricerca il vantaggio personale e l'esazione

del diritto personale rispetto al vantaggio della coppia in quanto tale: induce cioè facilmente la percezione che sia meglio una scelta di sub-ottimizzazione personale rispetto a una di ottimizzazione del sistema-coppia in quanto tale: *“Sebbene la tipologia di procedimento più comunemente scelta dai coniugi italiani sia quella consensuale (85,5% nel 2005) ciò non significa che siano assenti le conflittualità tra loro che, anzi, si presentano molto aspre soprattutto nei periodi (mesi o anche anni) più a ridosso della separazione. Ad esempio, non sempre una causa di separazione o divorzio termina con lo stesso rito con cui è iniziata: nel 2005 ciò ha riguardato il 12,6% delle separazioni e il 7,1% dei divorzi (Tab. 5). In linea di massima se il procedimento di separazione si apre con rito giudiziale, nel 46,2% dei casi termina con rito consensuale per un significativo abbassamento del conflitto tra i coniugi; molto poco frequente invece è il caso contrario, cioè un procedimento che inizia con rito consensuale e termina in giudizio.”* (6).

Dal nostro punto di vista, abbiamo solo da obiettare che non necessariamente il passaggio dal rito giudiziale al rito consensuale sia dovuto ad un abbassamento della conflittualità: nella nostra esperienza clinica, tale passaggio è spesso dovuto proprio al contrario, e cioè alla constatazione che la durata del procedimento, i suoi costi, l'esito – sempre prevedibilmente orientato a concedere l'affido o la collocazione presso la madre, con modalità di frequentazione facilmente prevedibili – fanno retrocedere la conflittualità giudiziaria a prassi apparentemente consensuale, ma di norma foriera di ulteriori conflittualità, dal momento che una parte percepirà comunque la “consensuale” come una vittoria da cui poter cominciare ad approfittare, e un'altra come un necessario ma penalizzante ripiego rispetto ai propri desideri.

Non è dunque un caso, come è esperienza di chi opera nel settore, che una separazione consensuale non garantisce affatto una riduzione della conflittualità. Quando ciò accade, è – nella maggior parte dei casi – il frutto di un lento detendersi della conflittività tra due coniugi ormai separati da tempo. In molti casi, invece, la firma di una separazione consensuale è il primo gradino di un innesco verso conflittualità sempre più esplosive, proprio perché gli accordi raggiunti vengono percepiti come vessatori da una parte e garanzia di potere dall'altro.

In sintesi, la separazione consensuale è già un'esperienza induttiva di conflitto, e bisognerebbe disporre di altri strumenti di intervento sociale nelle coppie che vogliono separarsi: la possibilità di trasformarsi in contendenti che possono ottenere vantaggi da un conflitto induce molto facilmente ad allontanarsi da uno spirito collaborativo.

Per lavorare a un processo di ottimizzazione dei risultati del sistema-coppia, nel quale si cerchi cioè il vantaggio della coppia e non del singolo, è necessario infatti che la metaregola sia la fiducia dell'uno nell'altro. Ma una coppia in via di separazione è un contesto nel quale la fiducia di un partner nell'altro è ormai deteriorata a livelli inaccettabili.

Detto in altri termini ancora, una coppia che si avvia in un processo di separazione si trova esattamente nella posizione, psicologica, di quella in cui si trovano i prigionieri del famoso "dilemma dei prigionieri": i muri che separano gli ex coniugi sono affettivi, cognitivi, psicopatologici, e dunque ognuno dei partner è facilmente indotto a privilegiare una soluzione che gli garantisca il massimo vantaggio personale perché non può "comunicare" né "fidarsi" dell'altro (a causa delle proprie barriere psicologiche).

La nostra cultura, di fatto fondata sulla tutela del "vero" rispetto al "falso", dunque sulla ricerca della "ragione" rispetto al "torto", nonché sulla individuazione del "diritto" del singolo (prevalente sul "non-diritto" di un altro singolo), non riesce a concepire che una relazione genitoriale genera un "tertium non datur" - il figlio – la cui tutela si dissolve se alla gestione della

conflittualità genitoriale viene applicato un sistema che rispecchi questi valori, fondamentalmente destinati a separare invece di unire.

Non è un caso, d'altra parte, che la nuova legge sull'affido condiviso risulti, a detta di molti esperti, applicata solo formalmente ma non in modo sostanziale: il diritto matrimoniale e minorile non è fondato su premesse in grado di concepire come soggetto di tutela la “relazione genitoriale” in quanto tale.

Nel procedimento giudiziario (del quale, come detto, fa parte anche la separazione consensuale), si attua dunque una “separazione” che rende i due partner contendenti in un processo nel quale la vittoria dell'uno determina la sconfitta dell'altro e, conseguentemente, la garanzia di ottenere non solo la gestione della prole, ma anche i vantaggi ad essa connessi (assegno di mantenimento, abitazione, organizzazione della propria vita quotidiana e non secondo le proprie aspettative, ecc.).

Un contesto del genere può generare di fatto solo un percorso ricorsivamente conflittuale, nel quale, - cioè - ad ogni “mossa” dell'uno può solo seguire una mossa dell'altro di livello conflittuale ancora più elevato: mosse sempre più tese all'estromissione dell'altro dalla vita del figlio.

Questo implica di necessità che il procedimento giudiziario di separazione, così come è impostato attualmente, è di per sé un contesto alienante la genitorialità: spinge infatti entrambi i partner a percepire l'emarginazione e/o l'esclusione dell'altro dalla vita del figlio come un proprio vantaggio e una propria sicurezza.

Da questo punto di vista, si può dunque considerare il contenzioso giudiziario come un processo di alienazione della genitorialità in quanto tale, perché inquadra l'esperienza della genitorialità come un confronto di diritti e non come un sistema con regole terze rispetto agli individui (i genitori) che lo compongono.

Si può dunque tranquillamente affermare che la PAS (e tutti i tentativi di mobbizzazione e alienazione della prole all'ex partner) altro non sono che la deriva patologica di un istinto di accudimento della prole che emerge in un partner che non vuole (e/o non può) più considerare la genitorialità come comportamento condiviso perché il nostro sistema sociogiudiziario gli offre, per gestire la propria genitorialità, un percorso conflittivo basato sul prevalere di vantaggi e diritti, e non sulla tutela della relazione in quanto tale.

Vero è che vi sono casi di alienazione genitoriale che non insorgono nell'ambito di conflittualità giudiziaria, ma sono casi che emergono sempre da contesti che hanno in comune, col percorso giudiziario, la capacità di considerare i genitori come separati fra loro se non uniti da regole proprie e autoreferenziali. Un esempio di problemi del genere è nei casi di alienazione genitoriale su base religiosa, nei quali la componente fideistica e religiosa dà ad uno dei genitore l'accredito di genitore più adeguato perché seguace di una certa idea.

Nella maggior parte dei casi, comunque, il meccanismo alienante che contrappone le prospettive di due individui che formano una coppia genitoriale è quello giudiziario, perché è il percorso che più frequentemente nella nostra società (a tutt'oggi) crea la percezione del vantaggio e della maggior adeguatezza dell'uno rispetto all'altro.

Se dunque la PAS e le prassi mobbizzanti sono evenienze innescate dal percorso giudiziario conflittivo, com'è che una delle obiezioni più rappresentate nei dibattiti sulla conflittualità genitoriale da separazione è che vi sono innumerevoli casi nei quali il genitore non affidatario

scompare dalla vita dei propri figli in modo volontario, cioè disinteressandosi completamente dei propri figli?.

La domanda nasce a nostro avviso da una illusione di alternative, che ha le sue premesse nel contesto osservato.

Se noi poniamo infatti al centro dell'osservazione l'accudimento genitoriale, abbiamo che in entrambi i casi la costante è la stessa: i genitori sono in conflitto perché uno dei due lamenta la rarefazione dei rapporti con il figlio da parte di uno dei due. Apparentemente si tratta di situazioni opposte; in realtà si tratta, e questo nella nostra esperienza clinica è empiricamente di facile osservazione, di due effetti opposti della stessa causa: la valenza alienante presente nel percorso giudiziario di gestione della separazione coniugale.

Per comprendere la quale occorre ritornare alla interpretazione etologica del problema. Ricordando che nel mondo animale non occuparsi della prole significa ignorarla come prole, e considerarla cioè totalmente estranea a sé stessi. Di norma, il percorso giudiziario, consensuale o giudiziale che sia, tende a rarefare grandemente, e gravemente, i tempi di frequentazione fra genitore non affidatario (o non collocatario) e figli.

Al genitore non affidatario, di norma, è permesso di incontrare il proprio figlio uno o due pomeriggi a settimana e due week-end al mese (e, per età più infantili, si può arrivare a non poter nemmeno pernottare con i propri figli). E' evidente che tali modalità di rapporto disincentivano fortemente la spinta ad occuparsi della prole, anche perché la qualità della relazione si abbassa notevolmente: il tempo è poco, si può assolvere con estrema difficoltà una posizione che non sia "ludica" ma educativa, si possono prendere di fatto poche o nulle decisioni, vi è una premessa "schizoide" circa la quotidianità casalinga del bambino: la casa in cui vive è data al genitore collocatario o affidatario, per garantire al piccolo continuità di abitudini, ma al genitore affidatario o collocatario è permesso affittarla o abitare altrove senza perder l'affido o la collocazione del figlio; al genitore non affidatario non è permesso invece entrare in quella abitazione nemmeno se il piccolo sta male e non può uscire.

Ne risulta dunque che, ad un livello, il bambino deve abitare in quell'appartamento per avere una continuità nella propria vita, ma l'abitare in quell'appartamento non gli dà nessuna garanzia né di continuità né di legame con le figure genitoriali.

La rarefazione dei rapporti, la scomparsa di una significativa presenza dalla vita dei figli, l'essere esclusi dalle decisioni determinanti, la modalità "schizoide" con cui è gestita la problematica abitativa, apparentemente legata ai bisogni del figlio negati però qualora avesse bisogno di una vicinanza col genitore non affidatario (ad es., in caso di malattia) facilitano grandemente il disinteresse (più o meno completo) del genitore non convivente verso l'accudimento della prole, qualora sia poco motivato a esprimere la propria genitorialità.

E' possibile che tale tendenza sia stata, fino a pochi anni fa, l'espressione di una tendenza anche culturale, che vedeva nel genitore maschio un non-genitore o comunque un genitore meno portato ad accudire i figli sino all'adolescenza, ma sicuramente è la dimostrazione che la gestione giudiziaria delle separazioni opera creando un contesto nel quale i "segnacontesto" legati alla genitorialità ne indicano un ruolo secondario e svilito per il genitore non convivente.

Detto anche in altri termini, la separazione giudiziaria o ha un effetto deresponsabilizzante sul genitore che viene escluso dalla gestione del figlio, e opera esasperandone la tendenza al distacco e alla irresponsabilità, o, al contrario, spinge alla conflittualità per il possesso del minore. In entrambi

I casi ciò è dovuto alla capacità alienante del percorso giudiziario, che ha la capacità di distruggere la autopoieticità della coppia in quanto tale.

L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI GIUDIZIARI CIVILI E PENALI COME PRASSI VERSO L'ALIENAZIONE

Usualmente, la conflittualità da separazione è attribuita, in specie per eventi tragici, alla incapacità di uno dei partner di accettare l'abbandono da parte dell'altro.

A nostro avviso, tale lettura è abbastanza parziale.

Occorre infatti rilevare come studi americani dimostrino che fra i genitori separati è presente la stessa tipologia di psicopatologia dei lavoratori vittime di mobbing (7). Nelle statistiche in questione, e in quelle di altri studiosi vi è poi il rilievo che il padre economicamente inadempiente verso i figli è con grande frequenza un padre mobizzato dal suo ruolo.

Secondo dati Eurispes (in collaborazione con la Associazione EX, che ha monitorato gli omicidi in famiglia), i padri separati sono notevolmente sovra-rappresentati fra coloro che commettono delitti e stragi di familiari. All'opposto, sono assenti fatti di sangue per disgregazioni di coppie omosessuali sia maschili che femminili (Eurispes, 2002) (8).

La conflittualità giudiziaria, pertanto, induce o -come visto precedentemente- l'abbandono della prole o, il che è l'altra faccia della stessa medaglia, un combattimento nel quale entrambi i contendenti tenderanno a percepirsi come intrusi predatori della prole, e dunque a combattersi per estromettersi e/o non essere estromessi dalla gestione della prole.

Usualmente, è il genitore che convive con il figlio a innescare comportamenti mobbizzanti e violenti, sino a giungere alla Alienazione Genitoriale, perché percepisce l'altro ormai come un estraneo, che può dunque solo turbare un equilibrio che si deve acquisire.

Di norma, infatti, il genitore non convivente, può anche covare sentimenti di rancore e aggressività verso l'altro, ma ha poche occasioni per farli valere, dato che i tempi di frequentazione, ma anche le problematiche giudiziarie che possono innescarsi, non permettono grandi possibilità di mobbizzazione.

In genere, il genitore non convivente che pone in atto comportamenti mobbizzanti, si limita a voler prendere i figli al di fuori dei momenti stabiliti (percependone però l'oggettiva rarefazione), ovvero a riportarli oltre i tempi permessi. Il rischio di ritorsione giudiziaria è però più alto, perché i profili di reato possibili sono sicuramente più gravi (può intravedersi una sottrazione di minore, ad esempio) rispetto a quelli previsti per il genitore convivente. Nel caso vi siano grandi tensioni, può però essere il genitore più portato ad atti violenti gravi, sia auto- che etero- diretti.

E' noto infatti che il più alto numero di eventi suicidari e omicidari connessi alle separazioni è presente fra i padri piuttosto che fra le madri. Il dato, presentato al XXIV Congresso della Società Italiana di Criminologia (ottobre 2010), emerge da un lavoro dell'Osservatorio Permanente sulle Famiglie Separate (l'Osservatorio è stato curato dal 1994 da Loretta Ubaldi, Yasmin Abo Loha e Fabio Nestola per diverse strutture: Federazione FeNBi, associazione Gesef, Centro Assistenza EX, Centro Studi Separazioni e Affidamento Minori), e raccoglie dati su un arco di oltre sedici anni.

La ricerca dell'Osservatorio, così recita: *“L'Osservatorio, inoltre, ha curato un monitoraggio estrapolando i casi di suicidio dall'archivio dei fatti di sangue maturati nell'ambito delle separazioni, dei divorzi e delle cessazioni di convivenza.*

Tabella riepilogativa

19 decessi nel biennio 1996/1997

31 decessi nel biennio 1998/1999

60 decessi nel biennio 2000/2001

111 decessi nel biennio 2002/2003

42 suicidi come episodi isolati, con 42 vittime (la sola persona che si toglie la vita)

69 suicidi al termine di altro delitto, con 179 vittime (il suicida più altri soggetti coinvolti)

Autori: 103 uomini, 4 minori, 4 donne

L'uomo è di gran lunga in testa nell'elenco dei suicidi legati al disagio generato dalle separazioni e dai figli contesi, con 103 casi su un totale di 111 (93%), seguito da 4 casi di suicidio di minori e 4 casi di donne che si tolgono la vita.

Si riscontrano significative differenze percentuali confrontando i soli suicidi maturati fra separati con i dati dei suicidi complessivi forniti dagli istituti di ricerca.

75,6% di uomini e 24,4% di donne nel 1997

76,3% di uomini e 23,7% di donne nel 1998

74,8% di uomini e 25,2% di donne nel 1999

74,9% di uomini e 25,1% di donne nel 2000

75,4% di uomini e 24,6% di donne nel 2001

74,8% di uomini e 25,2% di donne nel 2002 (fonte: annuari ISTAT).

Ne risulta che gli uomini, in ogni caso, si tolgono la vita in percentuale maggiore di quanto non facciano le donne, all'incirca un suicidio femminile ogni tre suicidi maschili, senza però mai sfiorare il picco da monopolio che si riscontra fra i separati.

Nelle separazioni sparisce o quasi la percentuale di donne suicide, che per tutti gli altri fattori di rischio (perdita del posto di lavoro, depressione, solitudine, grave indigenza, patologia allo stadio terminale, scomparsa di un congiunto, ed altro) si attesta invece intorno al 25% del totale, dal minimo del 23,7% nel 1998 al massimo del 25,2% nel 1999 e nel 2002.

Per fattori di rischio diversi dalla separazione è presumibile che siano coinvolti un numero maggiore di uomini. Non esistono dati certi, tuttavia - in particolar modo nella casistica del periodo di crisi 2009/2010 - la disperazione generata dalla perdita del posto di lavoro, dal fallimento della piccola azienda, dagli assegni in protesto ed in generale dall'impossibilità di garantire un futuro alla propria famiglia, hanno portato piccoli imprenditori e lavoratori dipendenti - costantemente di sesso maschile - a togliersi la vita.

In sostanza, pur essendo gli uomini più coinvolti nelle situazioni "a rischio" rispetto alle donne, queste ultime figurano nell'elenco dei suicidi nella proporzione di 1/4

La separazione, invece, rappresenta l'unico fattore di rischio che spinge al suicidio quasi esclusivamente il padre, pur essendo l'unico fattore di rischio che coinvolge un target obbligatoriamente composto dall'identico numero di donne ed uomini. ” (9)

Di norma, dunque, è il genitore convivente (qualunque sia il suo sesso), che pone in atto i comportamenti mobbizzanti e alienanti più gravi: probabilmente, la sua percezione del problema è

grandemente influenzata dai vantaggi che ottiene da questa convivenza col figlio, e dal disturbo che può percepire rispetto alla presenza di una persona – l'ex partner - ormai estranea alla sua vita quotidiana.

Le manovre mobbizzanti – per le quali rimandiamo al Parental Mobbing Inventory (4) possono esser di vario tipo, e molte vedono nella conflittualità legale connessa al tema della "violenza" proprio una delle modalità più utilizzate.

Sono sostanzialmente quei comportamenti “Mobbizzanti l’esprimersi sociale e legale della genitorialità”, e che, attraverso una campagna di aggressione e delegittimazione sociale e legale “mirano a distruggere la credibilità sociale del genitore mobbizzato e impedirgli legalmente ogni esercizio della genitorialità”.

L'aspetto importante di queste manovre mobbizzanti è che sembrano tutte esser facilitate, se non rese automaticamente credibili, da stereotipi sociali e culturali attualmente molto rappresentati nella nostra cultura.

Sostanzialmente, tali stereotipi si riassumono nell'idea che la violenza di coppia è tipicamente maschile ed eterosessuale, e questo -sempre seguendo lo stereotipo- perché vi sarebbe una tradizione di predominio maschile nella coppia, cui l'uomo non riesce a rinunciare e alla cui perdita reagirebbe con atteggiamenti violenti.

In realtà, diverse ricerche mettono in luce una realtà diversa.

Secondo una meta-analisi compiuta da Fiebert, su 247 lavori accademici, le donne sono altrettanto aggressive, o più aggressive, degli uomini nelle loro relazioni con i mariti o comunque con i partner maschi. La dimensione aggregata del campione negli studi recensiti supera il numero di 240.200 (10).

Anche per quanto riguarda le denunce per maltrattamenti e violenze in famiglie, spesso utilizzate come modalità di mobbizzazione, le cifre tendono a fotografare una realtà quantomeno problematica: sono infatti tre diversi Pubblici Ministeri ad affermare che, nei casi di separazioni coniugali, le denunce per maltrattamenti, violenze, e anche abusi sessuali, rispondono al vero solo in una modesta percentuale di casi: “nel 20% delle denunce” secondo il PM di Bergamo Carmen Pugliese (11); Barbara Bresci, PM di Sanremo: “*Sempre più spesso si ricorre alla querela del coniuge o del convivente per risolvere a proprio favore i contenziosi civili per l’affidamento dei figli o per l’assegno di mantenimento*” (12); Monica Magi, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia: “*Onestà intellettuale vuole che oltre a parlare delle violenze atroci subite da tante donne, oltre le violenze quotidiane subite fra le mura domestiche si parli anche dei casi di “false” violenze o meglio di “false” denunce di violenza subita.*

Potrebbe sembrare incredibile che si possa accusare qualcuno che si sa innocente di un delitto turpe quale quello di violenza sessuale, in particolare quando è perpetrata su un bambino, eppure succede e neanche troppo raramente, secondo la mia opinione.

Inutile dire che per l’esperienza fatta le false denunce provengono quasi nella totalità da donne, spesso madri che in tal modo tentano di allontanare gli ex mariti dai figli o peggio credono di vendicarsi di non si sa quali torti subiti durante il matrimonio, senza non solo e non tanto capire che una falsa denuncia è un reato ma soprattutto che in tal modo rovinano in primo luogo la vita dei propri figli, negandogli il padre e distruggendo la possibilità di fare giustizia per i casi di vere violenze..” (13)

Una metaricerca compiuta in Italia, e che ha analizzato anche le premesse e le modalità con cui viene studiato dalla statistica il fenomeno della violenza domestica, ha concluso che “*I fatti di*

violenza domestica non letali o comunque meno gravi, coinvolgono come parti attive le donne in misura molto significativa, pari o di poco superiore a quella dei maschi.” (14). Il lavoro in questione include anche una dettagliata analisi su tutta una serie di ricerche svolte sull'argomento, e sulla necessità di investigare i problemi della violenza domestica utilizzando reattivi e questionari adeguati, quali ad es. il *Conflict Tactic Scale*.

Probabilmente, il punto focale del problema è “settare” bene il concetto di violenza, senza farvi rientrare cioè eventi ben distinti tra loro come le percosse, le lesioni, ma anche le critiche verbali (sì che tutto concorra ad avere percentuali molto alte di “violenza”). Ad esempio, nell'indagine compiuta dall'Istat nel 2006, *“Oltre ai quesiti su violenza fisica (7 domande) e sessuale (8 domande), il questionario ISTAT lascia uno spazio ben maggiore alla violenza psicologica (24 domande). Alcuni dei quesiti, però, sembrano finalizzati a raccogliere un numero enorme di risposte positive, descrivendo normali episodi di conversazione sicuramente accaduti a chiunque, che risulta difficile configurare come «violenza alle donne».*

Facciamo alcuni esempi, tratti proprio dal questionario in oggetto:

- *«La ha mai criticata per il suo aspetto?»*
- *«...per come si veste o si pettina?»*
- *«...per come cucina?»*
- *«Controlla come e quanto spende?»*

Ai fini statistici non c'è differenza fra un atteggiamento aggressivo e denigratorio ed un consiglio pacato, collaborativo, spesso indispensabile, a volte anche migliorativo.” (15).

Secondo alcuni autori, in realtà, il problema della violenza domestica (del quale non dobbiamo dimenticare che ben si presta a precise strumentalizzazioni in frequenti casi di mobbing genitoriale), soffrirebbe di una lettura, per così dire ideologica, che tenderebbe a unilaterizzare le cause del fenomeno, vedendolo come l'esclusivo frutto della violenza maschile.

Se i due studi sopracitati esprimono non poche perplessità sulla statistica italiana del 2006 che ha affrontato il fenomeno (e che è stata seguita da una serie di finanziamenti ad alcuni “Centri Antiviolenza”, centri che accolgono solo donne vittime di violenza e vengono finanziati da istituzioni pubbliche), bisogna infatti considerare che uno studio ISTAT di tre anni prima, volto a esplorare *“La vita di coppia - Indagine multiscopo sulle famiglie “Famiglia e soggetti sociali” Anno 2003”* (16), esprime un dato incompatibile con le percentuali di violenza lamentate nella relativa indagine del 2006 (31,9% delle donne italiane avrebbe subito violenza). Per quanto riguarda invece le *“Decisioni di vita quotidiana ed economia familiare: La maggioranza delle donne che vivono in coppia – senza differenze di particolare rilievo tra le diverse classi di età – ritiene di avere lo stesso potere decisionale del partner in molte delle decisioni che riguardano la vita quotidiana: su chi frequentare (86,6 per cento), su cosa fare nel tempo libero (85,2 per cento), su dove andare in vacanza (83,5 per cento), su come educare i figli (83,1 per cento) e su quanto spendere per gli svaghi (72,5 per cento) .*

È invece la donna ad avere maggiore discrezionalità sui seguenti aspetti: la spesa quotidiana (54,9 per cento, contro soltanto il 6,7 per cento che ritiene di avere minore discrezionalità del partner), le spese per l'abbigliamento (46 per cento, contro appena il 2,9 per cento) e le spese per la casa (41,2 per cento, contro solo il 4,9 per cento). Viceversa, sulle decisioni che interessano la gestione dei risparmi è maggiore la discrezionalità dell'uomo (per il 22,2 per cento delle donne che vivono in coppia); tuttavia, una quota significativa, pari al 16,4 per cento, ritiene di avere più potere decisionale del proprio partner e la maggioranza, 61,4 per cento, dichiara di essere in una posizione

di parità sulla gestione dei risparmi. Occorre osservare che anche in questo caso non c'è pressoché differenza tra le classi di età considerate. La donna ha più potere decisionale nella gestione dei risparmi se risiede nel Sud del Paese (19 per cento, contro valori che vanno dal 14,4 per cento tra le donne che vivono in coppia del Centro al 16,9 per cento tra quelle che risiedono nel Nord-ovest) (Tavola 7.3). Anche in relazione alle spese per la casa e all'educazione dei figli, le donne del Sud hanno maggiore discrezionalità (rispettivamente, il 49 per cento e il 16,2 per cento), specialmente se hanno meno di 45 anni (rispettivamente, il 50,2 per cento e il 17,9 per cento) e se vivono in Campania (rispettivamente, il 51,1 per cento e il 20 per cento). Infine, le donne che abitano nel Nord-est incidono di più sulla scelta della meta delle vacanze (l'11 per cento, contro un minimo del 6,5 per cento tra le donne residenti nelle Isole). Su alcuni aspetti, tra le coppie non coniugate, la quota di donne che ritengono di avere lo stesso potere decisionale del partner sulle decisioni familiari è più elevata rispetto a quella delle donne coniugate; soprattutto in relazione alle spese per l'abbigliamento (62,8 per cento, contro 50,6 per cento), alla spesa quotidiana (46,3 per cento, contro 38,1 per cento), alla gestione dei risparmi (68,8 per cento, contro 61,1 per cento) e alle spese per la casa (57,9 per cento, contro 53,8 per cento). Su altri aspetti, al contrario, la percentuale è più bassa, per esempio riguardo all'educazione dei figli (76,7 per cento, contro 83,3 per cento) (16)

In questo senso, non si sa quanta sia la quota di violenza esercitata reciprocamente dalla coppia perché *“Se si fosse applicata nell'indagine ISTAT la Conflict Tactic Scale (ma anche altri strumenti d'indagine) chiedendo, oltre a quante volte si è subito un determinato atto violento da parte del partner, quante volte si è compiuto lo stesso atto violento nei confronti del partner, avremmo avuto una straordinaria auto-rappresentazione dell'agito violento femminile nel nostro Paese.”* (14)

E' dunque molto probabile che i dati sulla violenza in famiglia esprimano una realtà colta in modo unilaterale e, soprattutto, che gli episodi di violenza non indichino una modalità per imporre il proprio punto di vista circa le decisioni da prendere e le modalità di gestione della coppia, ma segnalino un fenomeno nuovo, un diverso utilizzo, cioè, della violenza nell'ambito della coppia: di fatto, un utilizzo paradossale.

Nella vita di coppia, la violenza -stando a questi dati- potrebbe essere in realtà non un modo per decidere, ma un modo per esprimere il proprio risentimento rispetto ad una aspettativa verso il partner rimasta delusa, ma non è un comportamento in grado di orientare decisioni. E' infatti constatazione clinica abbastanza comune che la litigiosità nella coppia, quando ha un andamento cronico, è reciproca, e non diventa mai o quasi efficace nel determinare decisioni.

Diventa un metodo per gestire la situazione, infatti, allorché la coppia si separa e l'accusa di violenza rivolta all'ex partner lo elide dalla frequentazione con il figlio e dalle possibilità decisionali che questo gli offre.

Il senso della violenza nella coppia, dunque, come è statisticamente comprovato, non è quello di indirizzare le decisioni della coppia quando questa è in regime di coabitazione (più di otto coppie su dieci dichiarano di prender le decisioni di comune accordo), ma diventa un'arma quando la separazione porta chi vuol escludere l'ex dalla propria vita e da quella dei propri figli ad utilizzare la violenza come arma.

Le false denunce per abusi sessuali, per violenza intrafamiliare, e ora anche per stalking, molto probabilmente si avvantaggiano dunque di tale stereotipo; di norma, infatti, le modalità denunciate hanno procurato poca o nessuna lesività fisica (lesioni comunque lievi o lievissime, non raramente prive di certificazione). La reale veridicità dei fatti denunciati, raccontati sempre con

molta enfasi e soprattutto ponendo molto l'accento sulle intenzioni prevaricatorie e oltraggiose attribuite al/la presunto/a colpevole, è di fatto sempre rimandata alla credibilità della presunta parte lesa.

A nostro avviso, questo utilizzo della "violenza" come metodo di gestione del contenzioso separativo, implica e denota l'espressione del modello paradossale (e sostanzialmente strumentale) con il quale la nostra cultura considera la "violenza domestica".

E' molto probabile, infatti, che la violenza domestica grave, quella costituita da maltrattamenti e lesioni gravi, comportamenti di spadroneggiamento gravi e gravemente lesivi, sia in realtà gravemente sottovalutata e sottodenunciata, e costituisca dunque un drammatico "sommerso" sociale. Questo dato (la sottovalutazione della violenza domestica grave) essendo un dato ben conosciuto proprio dagli "addetti ai lavori", fa sì che esso risulti utilissimo al prodursi (strumentale nonché illegittimo, e il più delle volte illegale) di false denunce per violenza domestica nella gestione delle separazioni conflittuali, dal momento che, come dato generatore di allarme sociale, permette poi di rendere credibili, o quantomeno non identificabili a priori come strumentali, proprio le false denunce di cui sono intessute molte vicende separative e che, di fatto, in via cautelativa sono considerate possibili fino a prova contraria.

Detto in altri termini, la grande percentuale di false denunce per violenza familiare esprime una perversa collusione con l'occultamento della vera e grave violenza domestica, ne rallenta e rende più dispendioso il riconoscimento, quando non impossibile (vedasi al proposito quanto sostenuto dal PM Monica Magi).

Il punto è che la falsa denuncia per violenze o abusi intrafamiliari, è grandemente utilizzata perché i meccanismi giudiziari che mette in moto (moralmente e politicamente giustificati sempre con la necessità di far emergere il "sommerso" di cui sopra) offre e soffre della possibilità di automatismi procedurali o simil-procedurali che "garantiscono" al denunciante una certa sicurezza di successo circa la possibilità di allontanare dalla propria vita l'ex partner attraverso di esse.

Tra queste misure, spicca l'allontanamento dalla casa coniugale, il divieto di avvicinarsi ad essa, l'invio ad incontri protetti a cura dei servizi sociali, l'impossibilità di incontrare i propri figli e, financo, di saperne residenza e ogni informazione. Spesso il dubbio è che si sia in presenza di quella che è stata chiamata "La vittimizzazione secondaria", per la quale *"è pur vero che ormai assistiamo anche al fenomeno opposto, di operatori che esagerano in prudenza, mettendo in atto misure di protezione sproporzionate al danno effettivo patito dai minori, compromettendo il progetto di presa in carico, che dovrebbe mirare a ripristinare ogni qual volta sia possibile una relazione sufficientemente buona tra il bambino e i suoi genitori."* (17).

Al proposito alcuni autori hanno così parlato di "Sindrome di Stoccolma per procura": *"Chi è chiamato a giudicare viene condizionato da quella che personalmente chiamo "Sindrome di Stoccolma per procura", secondo la quale, in presenza di prassi devianti, si preferisce evitare un trauma psicologico alle vittime presunte causandone uno altrettanto grave che consiste nel ritenere aprioristicamente verosimile l'accusa, emettendo ordini di protezione dalla persona falsamente accusata. Le ideologie sacrificano nel loro nome il diritto alla difesa. Si attribuisce a chi denuncia un credito riconducibile al pregiudizio, sacrificando integralmente il diritto di difesa degli indagati a causa della non riconosciuta necessità di rispettare, specie nella fase iniziale delle indagini, canoni scientifici, linee guida e protocolli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.*

L'abuso dell'abuso/maltrattamento rappresenta una prassi dalla quale è molto difficile difendersi." (18)

Come detto, diverse sono le ipotesi penali (alle quali si aggiungono quelle civilistiche che ruotano attorno alla inadeguatezza genitoriale), attraverso cui si cerca di eliminare dalla vita di un figlio il genitore (il più delle volte, come detto, quello non convivente).

Tutte hanno, a nostro avviso, alcune caratteristiche in comune: sono un fenomeno di cui si parla molto nei giornali o in politica, destano allarme sociale perché rivolte a “soggetti deboli” come le donne e i bambini, si fondano sullo stereotipo che la violenza nella coppia è solo maschile.

Tra le modalità di mobbizzazione penale, oltre alla denuncia per violenze intrafamiliari, vi sono molto rappresentate quelle per stalking e quelle (ultimamente un po' in decrescita) per abusi sessuali sui minori.

Per quanto riguarda lo stalking, termine che “*descrive quel comportamento intrusivo, assillante e persistente che un individuo (stalker) mette in atto nei confronti di un'altra persona (vittima), provocando in quest'ultima un significativo vissuto di soffocamento, intrusività e paura per la propria incolumità*” (19) e che sicuramente è una modalità di relazione al momento abbastanza frequente, vi sono non poche evidenze sul fatto che non può esser letto come un fenomeno “lineare”, cioè come un comportamento posto in essere da un determinato individuo verso un altro (concezione peraltro ormai largamente superata da tutta la psichiatria che si occupa di problemi familiari).

Di norma lo stalking, anche in articoli scientifici, è considerato una modalità pressoché esclusivamente maschile di molestia all'ex partner, e questo ignorando che nel 30% dei casi denunciati (ma la possibilità di eventi non denunciati è altissima) lo stalker è un ex partner femminile (19), come episodi di cronaca ben denunciano (20).

Al momento, vi sono comunque studi identificano ormai lo stalking come un “gioco di coppia”, nel quale le dinamiche agite dalla vittima e dallo stalker creano ruoli complementari e loop ricorsivi: “*Stalker e victim stalker sarebbero, così, intrappolati in una complementarità rigida espressa attraverso un gioco reciproco e ricorsivo.*” (19), che rappresenterebbe la risultante dell'interazione fra le problematiche dello stalker e quelle della vittima (che tenderebbe ad avere ben precise caratteristiche personologiche).

A prescindere dai casi di stalking nei quali si può descrivere un vero comportamento di stalking, occorre però denunciare che la denuncia per stalking, grazie alle caratteristiche del fenomeno stesso, può esser spesso artatamente creata, e rappresentare così un classico esempio di comportamento mobbizzante, a sua volta in grado di creare un contesto sempre più ricorsivamente mobbizzante, proprio perché capace di innescare fenomeni incontrollabili e a catena.

Una delle modalità più utilizzate, nei giochi di separazione, per creare una denuncia di stalking, ad esempio, è far in modo che l'ex partner sia impedito nel legittimo diritto di visita o in quel che concerne l'esercizio della potestà genitoriale, magari attraverso l'impedimento a sapere, circa la vita dei figli, informazioni essenziali o comunque ad alto significato emotivo (la salute, ad esempio).

Ciò porta a far sì che il genitore in questione debba chiamare ripetutamente per poter aver notizie dei figli e del perché non possa vederli o incontrare secondo le modalità pattuite, o esser a conoscenza delle loro condizioni di salute.

Quando tali comunicazioni, accompagnate da quelle scritte evocate o provocate dalla situazione, da sms, da tentativi di incontrare i figli e dunque presentandosi a casa dell'ex presumibilmente in stato di agitazione, raggiungono una soglia critica, si arriva alla denuncia per

stalking, e al conseguente impedimento ad avvicinarsi alla abitazione dell'ex partner, che però coincide con quella dei figli.

La conseguenza è una sempre maggior difficoltà ad incontrare i propri minori, e un sempre maggior allontanamento dalla vita degli stessi. Il che, innescando ulteriori tensioni, crea le premesse per ulteriori denunce e ulteriori allontanamenti tra genitore mobbizzato e figli.

Vi è un aspetto sociale molto importante, a nostro avviso, per quanto riguarda la definizione dello “stalking” e la sua denuncia come problema sociale (e dunque la sua identificazione).

Mullen e collaboratori, hanno individuato tra le modalità comportamentali degli stalker, comportamenti che possono distinguersi in *“comunicazioni intrusive ...tutti quei comportamenti che hanno come unico scopo, quello di trasmettere messaggi sulle proprie emozioni, sui bisogni, sugli impulsi, sui desideri o sulle intenzioni, che possono riferirsi sia a stati affettivi amorosi (anche se in forme coatte o dipendenti) che a vissuti di odio, rancore o vendetta. Le forme di persecuzione preferite, sono quelle possibili attraverso canali comunicativi indiretti quali: telefono, lettere, sms, e-mail o perfino graffiti o murali; contatti ...; comportamenti associati ...”* (21) .

Vi è al proposito da notare che pur essendo *“le forme di persecuzione preferite, sono quelle possibili attraverso canali comunicativi indiretti ...”*, non viene in alcun modo citato. Tra queste “forme indirette di persecuzione”, la persecuzione attraverso atti legali, che è pure una classica modalità di conflitto e di mobbizzazione utilizzata da ex partner. Molti dei quali si ritrovano oggetto di diverse (a volte anche decine e decine) querele e denunce per fatti futili o non comprovati, trattandosi spesso di denunce destinate a cadere nel vuoto.

Che la persecuzione legale, in specie sulla base di denunce per ipotetici reati, non rientri tra i profili dello stalking, è evenienza che lascia a dir poco perplessi, in quanto non si comprende perché tutte le altre forme di molestia indiretta rientrino nella configurazione del reato, così come è definibile “stalker”, secondo la Suprema Corte di Cassazione, *“chi aggredisce verbalmente l'ex di fronte ad altri e lo diffama con il datore di lavoro per farlo licenziare”* (22).

In sintesi, ci lascia estremamente perplessi che sia considerato stalking tutto ciò che è molestia indiretta, che sia stalking la diffamazione presso terzi a fini di vendetta personale, che lo sia la diffamazione o la sola aggressione verbale presso il datore di lavoro, ma che non lo sia l'utilizzo calunnioso e molesto implicito di continue, pretestuose e inutili denunce e azioni legali le quali, come è esperienza di chi si occupa di separazioni, accompagnano continuamente e a lungo il vissuto dell'ex partner, costituendo uno dei momenti più cronicamente traumatizzanti (*“è arrivata una raccomandata dell'avvocato di X...”*, *“sono passati i Carabinieri e hanno lasciato un foglietto”*... *“domani devo prendere un giorno di ferie per andare in Commissariato, mi hanno detto che c'è una nuova querela, ormai siamo quasi amici, per quante volte mi hanno chiamato...”*) della separazione.

C'è un aspetto molto importante che ci preme sottolineare: lo stalking si fonda sempre, o pressoché esclusivamente, su atti leciti (sms, telefonate, visite), che divengono reato solo se molestamente ripetute e se non volute da chi ne diviene oggetto.

Il fatto che non si è ancora individuato nel ripetuto e pretestuoso utilizzo degli strumenti giudiziari una forma di stalking (pur tenendo conto che si tratta in genere di attività reciproche, ma che hanno pur sempre un individuabile primo promotore), fa pensare che il sistema sociogiudiziario raggiunge in questo punto uno dei suoi momenti di massima “cecità” rispetto ai propri paradossi: non riesce infatti nemmeno in questo caso a concepire sé stesso come strumento e mezzo di ciò che

deve in qualche modo limitare, gestire, punire. E' probabile che il coinvolgimento di più figure e interessi professionali giochi qui un suo ruolo (come peraltro lo può giocare in tutta la capacità di escalation del sistema che si occupa di separazioni e affido minori) per definire come accettabile o inammissibile, come positivo o negativo, ciò che è funzionale più ai propri equilibri di sistema che non ai soggetti sulla cui vita deve incidere.

Tra questi utilizzi mobbizzanti dell'agire legale, oltre alla denuncia per stalking abbiamo con una certa frequenza la denuncia contro l'ex partner maschile per atti di violenza e maltrattamento, o per abuso sessuale sui figli.

Tra le pratiche di mobbizzazione genitoriale attraverso l'agito legale, questa della denuncia per abusi sessuali sui figli appare forse la più praticata da tempo: uno dei primissimi articoli sul tema, difatti, è del 1997, e già segnalava la gravità del sempre più frequente ricorrere a questo tipo di denuncia come strategia legale: *“Bisogna poi tenere presente che spesso gli adulti, e in particolare i genitori denunciati, possono compiere degli errori, fraintendere alcuni fatti o distorcere la realtà più o meno consapevolmente. Può essere che questo avvenga anche per un inconscio tentativo di colpevolizzare l'ex compagno o di giustificare la propria condotta, o, infine, di ottenere l'affidamento del bambino stesso.*

La letteratura scientifica ha osservato che le donne separate che accusano gli ex mariti di incesto, hanno comportamenti normalmente iperapprensivi e aggressivi e la tendenza a chiedere all'autorità giudiziaria di procedere in modo veloce e urgente: non vogliono che i loro figli siano interrogati da soli, li correggono durante l'interrogatorio e spronano loro stesse i figli a testimoniare contro l'altro coniuge.

In particolare esiste il rischio dell'errata lettura di alcuni indicatori di abuso sessuale, e il pericolo di scambiare, per sintomi di abuso, comportamenti che invece possono essere collegati con la fase di dissoluzione del legale matrimoniale.

I bambini risentono in maniera molto forte delle continue tensioni causate dal processo di separazione o divorzio, presentando disturbi comportamentali che non dovrebbero quindi, di per se, condurre alla presunta diagnosi di abuso (o meglio l'ipotesi di un abuso dovrebbe essere solo una delle molte che possono essere prese in considerazione).

Oltre ai fraintendimenti dei genitori, bisogna anche dire che gli stessi specialisti scambiano sovente per sintomi di abuso, i sintomi da separazione anche perchè, come insegnano i più accreditati manuali di psichiatria, spesso tali sintomi coincidono (ansia, stress, crisi di pianto, paura, insonnia, irascibilità, sensi di colpa, aumento dell'attività autoerotica).

Pertanto, essendo le accuse di abuso di bambini piccoli molto spesso collegate alla separazione, tali indicatori da stress non devono necessariamente considerarsi dati diagnostici, essendo preferibile considerare anche il rischio che le denunce di abuso sessuale, presentate in concomitanza con una causa di separazione giudiziale, abbiano carattere strumentale.

E' quindi inquietante l'eccessiva facilità con cui in questi casi ci si convince che di abuso si tratta solo perchè di abuso si è cominciato a parlare, soprattutto quando la denuncia di abuso diventa un vezzo di avvocati senza scrupoli, trasformandosi talvolta addirittura in una vera e propria strategia legale.

Avviare un procedimento penale per un presunto abuso sessuale, può anche diventare una trappola infernale, un errore fatale che mette in serio pericolo le vittime presunte.” (23)

In una ricerca del 2007 su cinquantatre casi di separazioni conflittuali, nei quali erano stati presentati una denuncia di abuso sessuale (bambini coinvolti: sessantadue) la denuncia è seguita da

una condanna dell'imputato in soli 3 casi . Negli altri quarantanove casi la denuncia era infondata. La percentuale di false denunce, nel campione in esame, è stata dunque del 92,4%.. E su quarantotto casi il denunciato era stato il padre (24).

Il risultato di queste false accuse è stato studiato su un gruppo di minori coinvolti in procedimenti penali per falsi abusi: *“In un campione di 70 bambini (46% maschi e 54% femmine) di età compresa tra i 4 e i 12 anni coinvolti in procedimenti legali relativi ad abuso sessuale ed esitati in sentenza di colpevolezza nel 50% dei casi (gruppo CSA) e di proscioglimento o di assoluzione nel restante 50% (gruppo non-CSA) è stata ricercata la correlazione tra i fattori di stress ed i sintomi clinici osservati prime e dopo l'inizio del procedimento penale. Nel campione le denunce infondate di abuso sessuale risultano maggiormente presenti nei casi intra e peri-familiari piuttosto che extrafamiliari; questo rilievo si lega all'elevata quantità di denunce scaturite da conflittualità all'interno della coppia genitoriale nel corso della vicenda separativa. Non sono emerse differenze significative fra i due gruppi per quanto riguarda la presenza di sintomi/problemi precedenti l'inizio del procedimento penale; non è stato rilevato un diretto collegamento tra aspetti psicocomportamentali specifici ed esperienze di vittimizzazione sessuale. I dati mostrano che i procedimenti penali sono in grado di incrementare i fattori di stress dovuti al rapporto con il sistema giudiziario e con i servizi sociosanitari in entrambi i gruppi; nel gruppo non-CSA aumenta significativamente la probabilità di sviluppare veri e propri sintomi psicopatologici nei bambini coinvolti (presenza di disturbi dell'asse I del DSM IV TR nel 65% dei casi).”* (25).

Per discernere i casi di vero abuso dai casi di bambini alienati che accusano il proprio genitore in virtù di tale alienazione, vi sono autori che hanno proposto cinque criteri di differenziazione (26).

Come detto, e lo ripetiamo per una logica che vogliamo sottolineare, la denuncia per abusi sessuali ai danni di un minore evoca un grande allarme sociale: è dunque molto facile che tale accusa sia immediatamente seguita non da accertamenti che ne comprovino la veridicità, ma -nell'immediatezza- da misure di protezione che allontanano immediatamente il presunto colpevole.

Il punto su cui riflettere diventa allora un altro: perché i disturbi derivati dai procedimenti penali per falsi abusi e false violenze ai danni di minori non evocano alcun allarme sociale e nessuna cautela nelle misure da prendere?

Il distacco totale e repentino da un genitore può assumere una valenza traumatizzante quanto ne ha un atto di abuso sessuale: come mai si teme sempre e solo un abuso e si tende ad occultare del tutto la gravità dell'altro?

Occorre poi dire che, per quanto riguarda le violenze domestiche sui minori il Ministero della Salute statunitense ha di recente pubblicato i risultati di una ricerca sul maltrattamento sui minori in ambito familiare, relativamente agli anni che vanno dal 2002 al 2006. Le statistiche del U.S. Department of Health & Human Services, dimostrano che le madri sono state le uniche responsabili di violenza sui minori in circa il 40% dei casi contro il circa 18% per i padri (27).

Per quanto riguarda la prassi delle false denunce di violenza in corso di separazione conflittuale, come pratica mobbizzante, occorre rilevare come tale prassi affondi molto probabilmente le proprie radici nell'assunto che i comportamenti violenti sono tipicamente maschili, e che la donna ne è esente. Parallelamente, è facile appunto che in una coppia eterosessuale in separazione si abbia, come pratica di vendetta o – soprattutto - di mobbizzazione, la falsa denuncia per violenza. Parallelamente, si tende a ignorare come la violenza sia un dato

presente anche nella coppia omosessuale, con la differenza che non riguarda la separazione e lo scioglimento della coppia, ma è praticata soprattutto in costanza di legame.

Esiste pertanto uno stereotipo sociale per il quale la violenza esiste solo nella coppia eterosessuale ed è opera del partner maschile. La violenza invece, esiste anche, ed è grandemente rappresentata, nelle coppie omosessuali, nelle quali però – dato importante – è limitata al periodo della durata della relazione ma assente nelle fasi posteriori (sia pur non in quelle immediatamente seguenti) allo scioglimento delle relazioni, ed esiste soprattutto in quelle lesbiche.

Tutto questo tende a dover far riconfigurare l'assunto stereotipizzato secondo cui la donna-partner sia incapace di violenza: *“A differenza di quanto accade per le relazioni eterosessuali, il problema della violenza domestica è ancora ampiamente sottovalutato nella comunità omosessuale. Le statistiche relative al problema della violenza domestica nelle coppie formate da partner dello stesso sesso sono ovviamente difficili da reperire, sebbene alcuni autori (Berger, 1990; Bell & Weinberg, 1978) ipotizzano che l'incidenza di episodi di violenza domestica possa essere maggiore in queste che nelle coppie eterosessuali, a causa di ‘stressors’ peculiari, come la mancanza di supporto da parte delle famiglie di origine o lo stress dovuto al ‘nascondersi’. Relf (2002), che ha condotto la più sistematica indagine sull'argomento, afferma che, tra gli uomini coinvolti in una relazione omosessuale, uno su cinque subisce violenza dal partner. ...”* (28). Come riportato da altri siti: *“A Toronto è attivo un Centro di Consulenza per le lesbiche e i gay. I consulenti di questo Centro, non senza sorpresa, hanno cominciato a ricevere un numero sempre maggiore di donne che denunciavano casi di violenza, sperimentati all'interno delle loro relazioni omosessuali, tanto che si è reso necessario costituire dei gruppi di sostegno per lesbiche abusate dalle loro partner.*

Il Centro, per valutare l'entità del problema, ha distribuito 550 questionari a donne lesbiche, ottenendo 189 risposte. Le domande riguardavano eventuali maltrattamenti subiti all'interno della relazione lesbica, i tipi di violenza a cui le donne erano state esposte, le reazioni della comunità, i servizi ai quali esse avevano potuto accedere, ecc. Questa indagine, che tuttavia non riguarda un campione rappresentativo della popolazione, ha rilevato che il 30% dei soggetti intervistati ritiene che l'omofobia e isolamento sociale nel quale le coppie lesbiche vivono, siano fattori capaci di alimentare la violenza domestica. Ad esempio, paura e rabbia possono essere indirizzate a torto nei confronti di una partner che può rappresentare alcuni aspetti misogini della cultura eterosessuale. Anche le donne infatti possono essere cresciute in famiglie maltrattanti, con modelli genitoriali violenti ed anche le donne possono avere delle concezioni razziste nei confronti di altre donne o avere sete di potere così come il desiderio di una posizione dominante nella loro relazione di coppia.

Esempi di violenza e di abuso segnalati dal Centro di Toronto sulla violenza domestica nella coppia lesbica: pestaggi, punzonatura, calci, schiaffi, strangolamento, morsi, ustioni, spinte, lancio di oggetti, limitazione del cibo o del sonno, limitazione della libertà della partner o della mobilità, nel caso di una partner disabile; controllo finanziario, furto di denaro, distruzione di beni o effetti personali. Maltrattamenti psicologici riportati: critiche eccessive e ripetute, umiliazione e atti di sfida, insulti, espressioni di disprezzo, maltrattamento di animali domestici, ecc. Esistono poi degli abusi sessuali veri e propri: rapporti sessuali forzati, aggressioni sessuali, ecc.

L'indagine del Centro di Toronto rileva che il 66% delle donne (125 su 189 intervistate) ha sentito parlare di lesbiche abusate dalla loro partner e che 37 soggetti, fra i 189 intervistati, ritiene

di aver subito abusi dalla propria compagna, soprattutto di tipo psicologico. Tra i casi in esame, 20 hanno riferito abusi fisici e psicologici e 4 hanno subito aggressioni a sfondo sessuale nella coppia" (28). Infine, autori americani sostengono che la violenza è presente nel 30%-40% delle coppie omosessuali, e comunque nella stessa percentuale delle coppie eterosessuali (29). Non risulta però che siano attivati presidi o centri per la gestione del fenomeno, per lo stesso non si ha alcun allarme sociale, e molto probabilmente non vi sono che rarissime denunce in proposito alla Autorità Giudiziaria.

In sostanza, la “violenza di coppia” ad opera del partner maschile rischia di essere uno stereotipo sociale destinato a legittimare pratiche di mobbizzazione e di alienazione genitoriale, perché permette di agire strumenti molto efficaci di allontanamento dell'ex partner dalla vita dei figli, e -parallelamente- di grave discredito personale rispetto agli stessi figli (i quali sono sempre messi al corrente delle procedure stabilite dal magistrato e comunque si allontanano sempre più dalla figura genitoriale vittima di mobbing).

Resta ancora da domandarsi come mai tutto questo, a fronte di reati ben specifici (vedasi quanto detto sopra per il reato di stalking, nei cui profili non rientra l'assillo mediante prassi giudiziarie ma quello mediante sms o email sì, o anche la calunnia e la diffamazione), rimane senza una risposta giudiziaria, pur essendo scientificamente accertato che un “abuso dell'abuso” innesca o determina vere e proprie psicopatologie nei piccoli costretti alla rescissione dei legami familiari, allo stress di procedimenti penali e civili, alla lenta alienazione dalla figura mobbizzata (31).

Vi sono poi due altri aspetti da prendere in considerazione circa l'utilizzo della via giudiziaria come strumento di mobbizzazione dell'altro genitore. Il primo aspetto, è legato al fatto che, il più delle volte, il facile ricorso alla lotta giudiziaria -definito da alcuni autori “acting out giudiziario”, è in realtà un modo per risolvere le problematiche psicologiche personali e relazionali non elaborate e sottostanti al conflitto genitoriale (32). Di tali “acting out giudiziari” fanno parte – come noto – le false accuse in sede penale (abuso sessuale, maltrattamenti, stalking) miranti a ottenere un allontanamento dell'ex partner dalla vita propria e dei figli.

Questo, come già accennato precedentemente, implica che l'accusa di violenza è una forma di violenza che, proprio perché e in quanto tale, non è oggetto di sanzione penale, anche se provoca effetti lesivi gravi o gravissimi a medio e lungo termine.

Il suo utilizzo a fini di mobbizzazione e di alienazione genitoriale innesca effetti esplosivi e perversi, come è dimostrabile, proprio perché in grado di allontanare drasticamente e per tempi lunghissimi (quelli della Giustizia italiana) il genitore accusato. Il quale, anche se falsamente accusato, recupererà con estrema difficoltà, o per niente, il rapporto con i minori alienatigli legalmente. La mobbizzazione e l'alienazione attraverso la falsa accusa innesca dunque un effetto mobbizzante e alienante perverso e sempre più esplosivo. Data la loro terribile capacità di incidere sulla vita quotidiana e affettiva dell'accusato, possono innescare comportamenti auto- o etero-lesivi verso la prole e verso l'ex partner.

Del problema, ha parlato, da tempo, un magistrato minorile, e questo riferendosi ad un drammatico fatto di cronaca: *“Altresì, ancor più drammatico, è l'agghiacciante caso dei figli minori di Tullio Brigida. La madre di Laura (anni 13), Armando (anni 7) e Luciana (anni 2) Brigida, ritenendo di non ricorrere ad una mediazione affidata alla comunità locale e in particolare ai servizi sociali territoriali, si rivolgeva in data 22 dicembre 1993 direttamente all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni di Roma, chiedendo una regolamentazione dell'affidamento dei suoi tre figli, senza evidenziare alcun pericolo per gli stessi,*

dato il rapporto di grande affetto che, reciprocamente, li legava al loro padre, a cui la stessa li aveva spontaneamente affidati tre giorni prima. Successivamente, in data 4 gennaio 1994, quella stessa madre si presentava al precitato ufficio del pubblico ministero, esternando, per la prima volta, anche per il trascorrere dei giorni, molta preoccupazione per la situazione della prole in relazione ai mutamenti di umore del loro padre. Essa riceveva assicurazione dal pubblico ministero che si sarebbe attivata la procedura di urgenza di cui all'ultimo comma del precitato art. 336 c.c., nel senso di richiedere al competente tribunale per i minorenni la decadenza della potestà del Brigida sui suoi figli e, altresì, il divieto per lo stesso di incontrarli. Tali richieste urgenti del pubblico ministero erano evidentemente dettate a tutelare il sacrosanto diritto dei piccoli a poter riabbracciare la loro madre. I fatti oggettivi successivamente consistettero nel ricovero presso un ospedale del Brigida la notte del 4 gennaio 1994, in preda presuntivamente ad ebbrezza alcolica, e nella autopsia sui corpicini dei piccoli che datarono alla sera del 4 gennaio 1994 la morte degli sventurati bambini avvenuta per avvelenamento da monossido di carbonio. Da fonte giornalistica si apprese che le notizie delle richieste del pubblico ministero della mattina di quel 4 gennaio 1994 filtrarono per telefono al Brigida quello stesso giorno e vennero presumibilmente interpretate dallo stesso, erroneamente, come decisioni definitive di non poter vedere più i suoi figli.

Sulla base di quanto sopra si può ritenere che esista verosimilmente e paradossalmente un collegamento psicologico e temporale fra i provvedimenti urgenti richiesti ai tribunali per i minori su istanza della madre nel loro interesse e la morte dei suoi bambini.

Invero, è ipotizzabile che le notizie delle richieste di tali provvedimenti, apprese per telefono dal Brigida, abbiano ulteriormente sconvolto la sua mente malata, scatenando il desiderio maniaco di vendicarsi della moglie, che già lo aveva abbandonato stanca dei maltrattamenti subiti soprattutto per i motivi di gelosia, sottraendole per sempre gli amati figli.

Forse ciò non sarebbe accaduto se si fosse attuata una procedura non urgente che avesse pienamente garantito il contraddittorio con l'audizione del Brigida e dei suoi tre figli. Ma siamo nel campo dell'imprevedibile!" (33)

Un altro caso da citare, fra le tragedie di questo tipo, è quello dell'ispettore di Polizia Saverio Galoppo, (9), (34).

L'otto luglio 2003 l'ispettore di polizia Saverio Galoppo, 47 anni, uccise a con la pistola di ordinanza la moglie, Assunta Russo, di 43 anni, e i figli: la piccola figlia Sara di 8 anni, e Davide di 4.

Si suicidò poi con la stessa arma con cui aveva fatto fuoco sui congiunti, non prima di aver però avvertito i colleghi di PS e cercato, particolare tragico quanto rivelatore, di far arrivare una ambulanza affinché – lo disse chiaramente e risulta dai giornali dell'epoca – i loro organi potessero essere donati per un trapianto. L'uomo era separato dalla moglie: e accusava la stessa di non fargli vedere i bambini, ovviamente con l'aiuto dei suoi legali.

A quanto si disse all'epoca, la donna, qualche tempo prima del gesto inconsulto, avrebbe rivolto minacce al marito: Io ti mando sul lastrico perché ti tolgo i figli e lo stipendio.

Saverio Galoppo lasciò alcune lettere manoscritte nelle quali “chiariva” i motivi del suo tragico gesto: l'uomo lamentava di non poter vedere i figli, anche per colpa dei giudici che non avrebbero tenuto in alcun conto il suo diritto di padre.

Faceva poi notare, sottolineandolo con angoscia, come la moglie avesse deciso di tornare a vivere ad Alezio, comune in provincia di Lecce, distante circa 1100 km dal capoluogo ligure e dunque di fatto impossibilitando il padre a vedere con continuità e regolarità i propri figli.

Riferendosi ai due piccoli, Saverio Galoppo lasciò scritta una frase disperata: "*Non volevo che soffrissero ancora*"(35).

Particolare determinante, per inquadrare la vicenda, è rilevare che Saverio Galoppo non aveva mai dato segni di squilibrio, che era stato assunto in Polizia e abilitato a portare armi. E' dunque da escludere la pre-esistenza di patologie personali in grado di scatenare, motivare, spiegare il gesto. Ricordò così il questore di Genova dell'epoca, Oscar Fioroli: "*Avevo una certa familiarità con lui perché lo vedevo abbastanza spesso. Era un ragazzo un po' chiuso che non aveva mai manifestato alcun disagio.*"(35).

A quanto risultava dalle cronache dell'epoca, l'ultima scintilla che fece esplodere la "follia" di Galoppo (ma la follia era solo la sua? O quella di tutto un sistema che gestiva in termini così assurdi e tragici il contenzioso in cui era coinvolto?) sarebbe stata innescata dal fatto che – in procinto di partire con i figli per le vacanze estive – si era visto recapitare la convocazione ad una udienza che, secondo lui non a caso, spezzava le sue ferie con i figli, costringendolo a interromperle, dal momento che le aveva pianificate in un luogo lontano da Genova.

Un particolare determinante per comprendere la vicenda, e come in casi del genere si possa innescare un percorso sempre più inarrestabile proprio a partire dalla soluzione tentata per impedirlo (un tema classico della psicologia costruttivistica e della psicoterapia strategica: "plus ça change , plus c'est la même chose", sottolineava Watzlawick fin dai suoi primi scritti) (35), può essere individuato proprio nella motivazione con cui, nell'udienza presidenziale, i figli di Saverio Galoppo erano stati affidati all'ex moglie, che lo accusava – come è classico di molte separazioni - di atti violenti verso di lei e i figli, atti la cui veridicità era contestata dal Galoppo.

Il Giudice della presidenziale statui che i minori andavano affidati, al momento, alla madre proprio "*ritenendo prioritaria l'esigenza di un immediato provvedimento che impedisca il ripetersi di episodi violenti ...*" (36). In altri termini, il Giudice affidò i piccoli alla moglie di Galoppo proprio per impedire che Galoppo si producesse in atti violenti. Il clima di conflittualità che si innescò nella vicenda portò poi al definitivo atto violento del tragico otto luglio 2003.

LA PAS: UNA PRIMA SINTESI

A prescindere comunque dalle modalità utilizzate per eliminare l'altro dalla vita dei figli, occorre comunque riassumere il tutto in una sintesi: l'interruzione della continuità genitoriale e della possibilità di accudimento della prole inducono fenomeni violenti e drammaticamente lesivi del minore coinvolto nelle separazioni e di tutto il suo contesto familiare. Da questo punto di vista, la Sindrome di Alienazione Genitoriale è la massima espressione di questa estromissione di un genitore divenuto ormai un intruso scomodo. Una estromissione che ha su figli (e genitori) conseguenze devastanti.

In ambito giuridico la PAS ha avuto ad oggi importanti riconoscimenti a livello internazionale.

Ricordiamo, su tutti, la sentenza della Corte Europea nel caso Elsholz contro Germania del 13 luglio 2000.

In Florida essa è considerata una malattia indipendentemente dal fatto che essa non sia inclusa nel DSM IV. In Argentina da tempo è utilizzata dalla giurisprudenza (facendo perno su una legge specifica contro il comportamento ostativo nei confronti del padre).

Alla fine di agosto 2010 il Brasile ha promulgato una legge specifica contro l'alienazione genitoriale: pur non entrando nel merito della vexata quaestio e cioè se l'alienazione abbia una sua

dignità nosografica assoluta, il Parlamento brasiliano ha ritenuto necessario tutelare i minori dalle frequenti manipolazioni dei genitori in via di separazione.

In Italia sono noti, agli scriventi, circa dodici provvedimenti giudiziari che citano la PAS.

Talora essa può far parte della sindrome di Turkat, o Mother malicious syndrome: una specie di stalking, di atteggiamento persecutorio parossistico, in cui la volontà di nuocere all'ex partner include tra le sue molteplici modalità anche la manipolazione dei figli con gravi ripercussioni (37).

La caratteristica principale di questa importantissima sindrome o condizione pregiudizievole (la distinzione è ininfluente ai fini del nostro discorso), la PAS, che ci consente di spiegare fenomeni altrimenti non comprensibili, è la campagna di indottrinamento da parte di un genitore - per l'esperienza di Gardner la madre in circa il 90% dei casi ma probabilmente questo è dovuto solo ai costumi giudiziari occidentali che portano alla preponderante coabitazione madre figlio nel 90% delle separazioni - associata al contributo personale e attivo da parte del figlio .

Il tutto (e questo è un elemento basilare a fini diagnostici) in assenza di motivi obiettivi che spieghino questa animosità da parte del bimbo. Qualora vi siano ragionevoli motivi obiettivi a supporto dell'ostilità nei confronti del genitore bersaglio non si può parlare di alienazione.

I soggetti più facilmente condizionabili e plasmabili sono i figli unici o comunque privi di altre figure importanti capaci di stemperare le tensioni e disperdere le negatività dell'alienazione, con scarsa autonomia e autostima; il bimbo è poco condizionabile fino ai 2 anni, poi la sua plasmabilità aumenta fino ai 7-8 anni per rimanere stazionaria fino ai 15. E' in questa fascia che troviamo in prevalenza i casi più classici.

GENETICA E DISTURBI DA SEPARAZIONE

Sicuramente anche nello sviluppo della PAS la componente genetica è importante. Di fronte a un medesimo stimolo alienante i figli possono avere reazioni differenti. Sono ormai molti i contributi scientifici che dimostrano in generale l'importanza delle correlazioni fra geni (ad esempio quelli che regolano la produzione di neuromediatori o dei relativi carriers) e reazioni ad eventi stressanti quali la separazione dei genitori. Anche se non correlato alla PAS ma alle crisi di panico, tra i molti ci piace segnalare, a livello esplicativo, uno studio su gemelli molto particolare effettuato dall'Università Vita Salute San Raffaele di Milano (38): esso ha dimostrato che il distacco anche di uno solo dei due genitori aumenta, in bambini geneticamente vulnerabili, il rischio di sviluppare attacchi di panico (DAP) da adulti. Il concetto di distacco includeva la separazione da uno dei genitori sia per trasferimento, sia per lavoro, sia per decesso che per separazione coniugale con scarse possibilità di frequentazione di un genitore.

Le implicazioni di questa ricerca sono molteplici sia dal punto di vista della diagnosi precoce sia della prevenzione. Una di queste è che i bambini che manifestano una particolare riluttanza a separarsi dai genitori meritano particolare attenzione: incoraggiarli a fare delle piccole e progressive esperienze di allontanamento può giocare un ruolo preventivo e terapeutico. Sebbene lo studio dimostri l'importanza dei geni per spiegare le relazioni tra ansia da separazione in età di sviluppo e panico in età adulta, modificare l'ambiente e il patrimonio esperienziale dei bambini - anche attraverso programmi psicoterapeutici dedicati - potrebbe non solo curare questi bambini ma anche provocare importanti variazioni nella stessa espressione genetica, cioè nelle modalità con le quali l'informazione nel DNA viene 'letta e tradotta' in proteine, ed in ultima analisi, nei comportamenti. Il metodo gemellare permette di integrare strategie di ricerca proprie della

tradizione medica e di quella sociale alle cause delle difficoltà emotive e mentali in diverse fasi della vita. I risultati della ricerca suggeriscono che vi siano due strade separate ed alternative che portano il rischio di sviluppare il disturbo di panico nella prima età adulta: nel primo caso prevalgono gli stessi eventi o fattori ambientali a farne soggetti a rischio in età adulta; nel secondo invece è la predisposizione genetica ad influire maggiormente su una futura malattia.

Lo studio, realizzato in collaborazione con il Norwegian Institute of Public Health, il Queensland Institute of Medical Research di Brisbane e il Virginia Institute of Psychiatry and Behavioural Genetics di Richmond ha analizzato il fenomeno in più di 700 gemelli del Registro Nazionale Norvegese : questa strategia ha permesso di separare in modo chiaro il contributo genetico dal contributo ambientale nel rischio di ammalarsi nelle comuni condizioni di patologia: non solo le difficoltà psichiche, dunque, ma anche molte delle comuni malattie fisiche, come quelle cardiovascolari o metaboliche.

Attraverso interviste approfondite su eventi di separazione precoci, sulla presenza di sintomi ansiosi nell'arco della vita, gli studiosi hanno cercato di ricostruire la storia di ciascun gemello per conoscere se vi erano nella loro vita eventi o traumi da separazione come ad esempio divorzio dei genitori o morte di uno dei genitori.

In un secondo tempo ciascun gemello è stato sottoposto ad un test di respirazione utile per capire se una persona è a rischio di attacchi di panico. Viene fatta respirare una miscela d'aria arricchita di anidride carbonica al soggetto: se la persona iperventila, cioè respira così velocemente da farlo in maniera inefficace e reagisce con un picco di ansietà, significa che è a rischio di attacchi di panico. In questo modo i ricercatori hanno potuto osservare che le persone con attacchi di panico erano significativamente più numerose tra i gemelli che da piccoli avevano subito dei traumi da separazione. Non solo: i ricercatori hanno anche dimostrato che un lutto o il divorzio dei genitori - ma anche semplicemente l'emigrazione all'estero del padre alla ricerca di un nuovo lavoro - possono modificare la respirazione probabilmente cambiando la fisiologia dall'età infantile in modo

PSICOPATOLOGIA DELL'ALIENAZIONE GENITORIALE

Tra gli aspetti più importanti che caratterizzano il disturbo, sindromico o meno, denominato alienazione genitoriale ricordiamo:

- 1 Campagna denigratoria -che inizia spesso con l'impedimento delle visite e la colpevolizzazione del genitore bersaglio-
- 2 Sostegno assoluto al genitore alienante da parte del bimbo nelle situazioni di conflitto
- 3 Allargamento della denigrazione e della ostilità verso la famiglia del genitore bersaglio (nonni, zii, persino la casa ecc.)
- 4 Assenza di senso di colpa -anche in riferimento alla strumentalizzazione in campo legale-

Il soggetto alienato utilizza frasi accusatorie o denigratorie non consone all'età e tipiche, anzi, degli adulti ("scenari presi a prestito" secondo Gardner); tiene comunque ad affermarne la paternità, cercando sempre di escludere che esse gli siano state instillate da un adulto ("fenomeno del pensatore indipendente"); il biasimo verso il bersaglio non viene supportato da affermazioni preganti e logiche ma da motivazioni superficiali assolutamente non proporzionali all'astio

dimostrato; nella relazione genitoriale l'alienato perde la tradizionale ambivalenza tipica dei conflitti di lealtà a favore di un rapporto fideistico col genitore alienante che arriva all'appoggio aprioristico e sistematico. Nelle coppie di differente nazionalità si può arrivare persino alla deprogrammazione linguistica nei riguardi dell'idioma del genitore bersaglio.

Nel 10 per cento dei casi gli alienati gravi possono arrivare a formulare false accuse di abusi sessuali nei confronti del genitore bersaglio e questa possibilità è stata osservata anche in un recente studio dell'Università di Modena (24). Gardner ha evidenziato nella sua esperienza che tale situazione sfocia spesso nella psicopatologia: i bimbi alienati, che si trovano a vivere in situazioni di forte tensione intergenitoriale, soffrono più spesso dei coetanei, in tenera età, di regressione, ansia, paura immotivata del genitore bersaglio e, se più grandi, scarso rendimento scolastico fino all'abbandono degli studi, di sindromi ansioso-depressive, di anoressia-bulimia, bullismo, insonnia, enuresi, disturbi psicosomatici.

Talora manifestazioni di tipo psichiatrico: schizofrenia, psicosi paranoide, suicidio, tossicodipendenza, alcolismo. Alcuni contestano la specificità della sintomatologia affermando che essa non sarebbe legata tanto alla alienazione quanto al contesto conflittuale.

Esiste ampia letteratura scientifica successiva che testimonia comunque il danno causato dall'alienazione (39), (40).

DEPRIVAZIONE GENITORIALE COME FATTORE DI RISCHIO DELLA PAS

La prevenzione consiste soprattutto nello sviluppare relazioni forti e sane con la prole ma per questo è richiesto anche un adeguato tempo di coabitazione. Uno studio italiano (41) ha evidenziato, seppur su un campione ridotto, che chi aliena maggiormente non è la mamma ma il genitore collocatario (e quindi anche il padre, nei rari casi in cui assume questo ruolo: anche Gardner aveva rilevato ciò negli ultimi anni di professione riferendolo a mutate prassi giudiziarie meno discriminanti verso la genitorialità maschile).

Ancora oggi però, nonostante evidenze scientifiche inoppugnabili circa i vantaggi di una concreta bi-genitorialità, in Italia il tempo teorico che il genitore non collocatario prevalente trascorre con la prole per decisione del magistrato non supera la media del 17% (con valori medi decisamente inferiori per i bambini sotto i 12 anni, fino a casi limite sotto l'1%-dati osservatorio Adiantum-).

La scelta del genitore collocatario prevalente -che tra l'altro spesso non avviene in altri Paesi più progrediti (il 20% dei minori francesi figli di separati vivono per tempi paritetici coi genitori)- se da un lato ci pare sancire impari opportunità in ambito affidativo per gli uomini, dall'altro pare consolidare insidiose e speculari impari opportunità nei settori della vita sociale per il genere femminile: la donna separata fatica a progredire nella vita sociale, lavorativa e culturale anche perché la magistratura non interviene quasi mai nei confronti dei padri assenti. Ma esiste realmente una prova scientifica del benessere apportato ai figli dal fatto di poter avere rapporti continuativi con ambedue i genitori? Al di là di frasi fatte e scontate -"è bello avere due genitori"-, esiste una sicura evidenza scientifica dei benefici che ciò apporta ai figli? È dimostrato il danno della monogenitorialità, la nocività della prassi del 17% del tempo (oltretutto teorico) di coabitazione?

Una mano a dirimere la vexata quaestio ce la dà un articolo fondamentale (42) pubblicato su una delle più importanti riviste pediatriche mondiali -Acta paediatrica 97,152-158, febbraio 2008, Sarkadi et al.,Uppsala e Melbourne- svolta da pediatri ed epidemiologi svedesi e australiani e

finalizzata a verificare se il coinvolgimento paterno -concettualizzato come tempo di coabitazione, impegno e responsabilità- abbia influenze positive sullo sviluppo della prole.

Gli studiosi hanno analizzato retrospettivamente 24 studi svolti in 4 continenti diversi e con durate dai 10 ai 15 anni.

La conclusione è che, dopo aver depurato i dati da variabili socioeconomiche, in 22 studi su 24 si è avuta l'evidenza, con $p < 0.005$, degli effetti benefici derivanti dal coinvolgimento di ambedue le figure genitoriali.

In particolare si è visto che il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile, riduce lo svantaggio economico nei ragazzi.

La conclusione degli studiosi, provenienti da Paesi dove, dopo la separazione coniugale, al genitore non collocatario viene riconosciuto un diritto di visita pari al 25-30% del totale -e non il 17%- , è un appello alle autorità competenti affinché ampliino i diritti di visita del non collocatario.

Pur con la grossa difficoltà derivante dal fatto di riuscire a reperire campioni statisticamente significativi di figli coabitanti solo col padre, caso raro per via delle prassi dei tribunali- pare che il danno della monogenitorialità colpisca in modo analogo i figli privati della madre (a sottolineare una sostanziale intercambiabilità dei ruoli).

In Francia e Belgio buoni risultati si sono ottenuti con l'introduzione della "garde partagée" con tempi paritetici di coabitazione. L'affido alternato, visto con così tanto sospetto in Italia, ha invece ottenuto nei Paesi che l'hanno introdotto su ampia scala, ottime risultanze. Al di là di stantii stereotipi, in effetti, si è potuto vedere che il rinunciare a porre in posizione di privilegio un genitore (il nostro "collocatario") offre enormi vantaggi:

1- impedisce il silenzioso arruolamento di un figlio contro il suo genitore

2- riduce enormemente la conflittualità perchè non c'è più la perenne umiliazione del genitore residuale (quello del 10% del tempo di coabitazione) e, a questo punto, dobbiamo far notare che il 98.7% dei fatti di sangue tra coniugi in dissidio avviene in coppie in cui viene dibattuta la questione affidamento-frequentazione figli

3-riduce le difficoltà economiche (perché l'assegno perequativo si riduce enormemente e, in periodi in cui madri e padri separati affollano le mense Caritas non è cosa dappoco)

4- migliora la situazione economica della prole (perché, come dimostrato da studi americani, il provvedere direttamente alla gestione dei figli senza timore di speculazioni da parte dell'altro genitore induce ad allargare il borsellino)

5- stimola la genitorialità degli adulti non più costretti ad essere il genitore del week end o peggio

6- rende più difficile il reato di elusione del diritto e anche del dovere di visita consentendo di meglio individuare la componente dolosa di questi odiosi comportamenti degli adulti

7- incrementa il benessere psicologico dei figli che non temono più di perdere un genitore o l'altro, eliminando nei grandicelli il disagio di dover scegliere:

già nel 1980 Solint (43) evidenziava come effetto diretto un aumento di fiducia nei genitori, situazione confermata da Jacuin-Fabre (44) nel 1993 e, sul Family Court Review (45), da Pruett-Ebling-Insabella nel 2004. Il Professor Fabricius (46) addirittura evidenziò nella sua celebre ricerca sulle matricole di psicologia figli di separati che, a posteriori, i giovani adulti erano arrivati alla conclusione che il miglior assetto affidativo sarebbe stato la ripartizione eguale dei tempi fra padre

e madre (risposta data dal 78% dei soggetti). L'unico studio apparentemente contrario all'affido alternato è una ricerca del 1999 (47) che, però, studiava solo la variabile attaccamento e, oltretutto, in un campione assai esiguo.

APPROCCIO TERAPEUTICO

Ritornando dalla pratica alla teoria: ovviamente non tutti i casi di Pas sono eguali; infatti Gardner distingueva, grazie a una griglia da lui ideata, 3 livelli-lieve, medio, grave-.

-VEDI IMMAGINE 2-

Ma, una volta diagnosticata la Pas, qual è l'approccio terapeutico? Cosa si può fare? Sanzioni severe ed immediate erano la risposta di Gardner: multe, notti in guardina per il genitore non ottemperante agli obblighi di visita dell'altro genitore e quindi, non ottenendo risultati, inversione rapida della domiciliazione del bimbo.

IMMAGINE 3

Un celebre studio di follow up di Gardner, che solo lui poteva effettuare grazie al prestigio che si era conquistato presso i tribunali americani, su 99 bambini alienati evidenziò che

nel gruppo di 22 bambini in cui vennero presi drastici provvedimenti (inversione dell'affido o limitazione della frequentazione del genitore alienante) vi fu la attenuazione-fin quasi alla scomparsa- dei disturbi psicologici nel 100% dei casi.

Invece peggioramenti si registrarono nel 90% dei casi nel gruppo di 77 bambini in cui non si attuò nessuna misura.

L'esiguità del campione non ha consentito una validazione statistica dello studio (indice di significatività, in questo caso, superiore a 0.005).

A tal fine Gardner teorizzò e attuò uno schema in 6 tappe - detto transitional site program- per il rapido trasferimento della custodia dei bambini gravemente alienati passando attraverso un breve periodo di istituzionalizzazione.

Le opzioni terapeutiche oggi più frequentemente praticate consistono nel lasciare il bambino alienato con l'alienante, eventualmente con l'inizio di un programma di psicoterapia (richiede, però, la collaborazione del genitore alienante: evenienza difficile). Oppure, specie se il quadro clinico è radicato dopo anni di indottrinamento o se il genitore bersaglio non è affidabile o non avrebbe comunque tempo da trascorrere con la prole, si tende a lasciare le cose come stanno con una sorta di resa definitiva (giving up). Questi soggetti, comunque, saranno a rischio di deviazioni psicopatologiche future. Uno studio italiano svolto presso il Tribunale di Roma ha indicato che, quando la Consulenza tecnica indica che l'alienante è la madre, la prassi giuridica non prevede solitamente la domiciliazione dei figli col padre (8).

Recentemente negli Stati Uniti ha preso piede, per casi selezionati, un programma (Bridges family) che trae le sue origini dai centri di riadattamento alla vita familiare dei bambini ritrovati dopo rapimenti di lunga durata (48). Consiste nel far riprendere i contatti tra bersaglio e alienato in una sorta di campus estivo dove l'apprendimento si alterna ad attività ricreative. Ne esiste una variante abbreviata (cinque giorni) in cui è prevista anche la partecipazione del genitore alienante (49).

Quello che tuttavia ci appare ormai irrinunciabile è la presa di coscienza, culturale e politica, che la PAS come fenomeno esiste, che la presenza di entrambi i genitori è fondamentale nella vita di entrambi i figli (50), e che la rottura della possibilità di accudimento della prole sta generando nelle coppie separate un aumento vertiginoso dei fatti di sangue, in specie quelli che hanno per protagonisti i padri separati (51)

Manifestazione della sintomatologia primaria	Grado della sindrome		
	Lieve	Moderato	Grave
Campagna di denigrazione	Minima	Moderata	Formidabile
Razionalizzazioni deboli, superficiali e assurde per il biasimo	Minime	Moderate	Razionalizzazioni assurde multiple
Mancanza di ambivalenza	Normale ambivalenza	Assenza di ambivalenza	Assenza di ambivalenza
Fenomeno del Pensatore indipendente	Abitualmente assente	Presente	Presente
Appoggio automatico al genitore alienante nel conflitto genitoriale	Minimo	Presente	Presente
Assenza di senso di colpa	Normale senso di colpa	Senso di colpa da minimo ad assente	Nessun senso di colpa
Scenari presi a prestito	Minimi	Presenti	Presenti
Estensione dell'ostilità alla famiglia allargata del genitore alienato	Minima	Presente	Formidabile, spesso radicale ⁵
Difficoltà di transizione al momento delle visite	Abitualmente assenti	Moderate	Formidabili o incontro impossibile
Comportamento durante le visite	Buono	Occasionalmente antagonistico e provocatorio	Nessun incontro o comportamento distruttivo ed incessantemente provocatorio durante tutto l'incontro
Legame con l'alienatore	Solido, sano	Solido, da lievemente a moderatamente patologico	Gravemente patologico, spesso legame paranoide
Legame con il genitore alienato⁶	Solido, sano o minimamente patologico	Solido, sano o minimamente patologico	Solido, sano o minimamente patologico

Tabella 1 - Diagnosi differenziale dei tre tipi di Sindrome di Alienazione Genitoriale

		Grado della sindrome		
		Lieve	Moderato	Grave
Approccio legale	Il tribunale ordina che la custodia primaria rimanga al genitore alienante		Piano A (il più comune) <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tribunale ordina che la custodia primaria rimanga al genitore alienante 2. Il tribunale designa un terapeuta PAS 3. Sanzioni: <ol style="list-style-type: none"> a) pecuniarie b) arresti domiciliari c) arresto in carcere Piano B (occasionalmente necessario) <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tribunale ordina che la custodia primaria sia trasferita al genitore alienato 2. Drastiche restrizioni alle visite del genitore alienante, di tipo protetto se necessario per prevenire l'indottrinamento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il tribunale ordina che la custodia primaria sia trasferita al genitore alienato (nella maggioranza dei casi) 2. Il tribunale ordina un Transitional Site Program**
Approccio psicoterapeutico	Normalmente non necessario		Piano A (il più comune) Trattamento condotto da un terapeuta designato dal tribunale Piano B (occasionalmente necessario) Transitional Site Program** monitorato	Transitional Site Program** monitorato da terapeuta

Tabella 2 - Trattamento differenziale dei tre tipi di Sindrome di Alienazione Genitoriale

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

(1) Gardner R.A., Recent trends in divorce and custody litigation. The Academy Forum, 29/2 pp. 3-7. New York: The American Academy of Psychoanalysis;

(2) Buzzi I., "La sindrome di alienazione genitoriale", in "Separazione, divorzio e affidamento dei figli", a cura Cigoli V., Gulotta G., Santi G., Milano, Giuffrè 1997

(3) GIORDANO G., Verso uno studio delle "transazioni mobbizanti": il mobbing genitoriale e la sua classificazione, Psychomedia, luglio 2005, <http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano1.htm>

(4) GIORDANO G., Verso uno studio delle "transazioni mobbizanti": il mobbing genitoriale e la sua classificazione, Rivista Telematica Psychomedia, luglio 2005,

<http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano1.htm>

(5) Gaetano Giordano, Giuseppe Dimitri, Il mobbing genitoriale dall'etologia all'etica, Rivista Telematica Psychomedia, aprile 2007, <http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano3.htm>

(6) Lia Lombardi, "Relazioni familiari e mutamento sociale", Testo pubblicato in Bissacco D., Dallanegra P., (a cura di), Difendere i legami familiari, FrancoAngeli, 2008, <http://www.blimunde.it/wp-content/uploads/2008/07/cap-famiglia-lombardi1.pdf>

(7) Rowles G., The "Disenfranchised" Father Syndrome, Trad. it. di A.Vanni - S. Ciotola - G. Giordano, 2003, Riv. Telem. Psychomedia, <http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/rowles.htm>

(8) Eurispes-Telefono Azzurro, 3° Rapporto sulla Condizione dell'Infanzia e dell'adolescenza, 2002

(9) Ubaldi L., Abo Loha Y., Nestola F., Omicidio e Suicidio fra Genitori Separati: analisi del fenomeno emergente, SOCIETA' ITALIANA DI CRIMINOLOGIA 24° CONGRESSO NAZIONALE, COMO, 14-16 2010 "OMICIDI: I RISULTATI DELLA RICERCA CRIMINOLOGICA", <http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ubaldi-nestola.pdf>

(10) Martin S. Fiebert, REFERENCES EXAMINING ASSAULTS BY WOMEN ON THEIR SPOUSES OR MALE PARTNERS: AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY, Sexuality & Culture 8, no. 3 (2004): 140-176 <http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm>.

(11) Quotidiano "Eco di Bergamo" n. del 31/01/2009

(12) Quotidiano "il Secolo XIX" n. Del 25/11/2009

(13) Jacqueline Monica Magi, Le false violenze, http://www.criminologia.it/psichiatria_forense/false_violenze.htm

(14) Eugenio Pelizzari, La violenza femminile. Cos'è, come se ne parla, Riv. Tel. Psychomedia, Maggio 2009, <http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/pelizzari.pdf>

(15) F. Nestola, "Violenza domestica: quello che l'ISTAT non dice," Sito CEPIC Centro Europeo di Psicologia Investigazione Criminologia, <http://www.cepic-psicologia.it/contributi/Violenze%20in%20Famiglia,%20quello%20che%20l'ISTAT%20NON%20DICE%20a%20cura%20di%20FABIO%20NESTOLA.doc>

(16) ISTAT, "La vita di coppia Indagine multiscopo sulle famiglie "Famiglia e soggetti sociali" Anno 2003", http://www.istat.it/dati/catalogo/20060821_00/Inf_06_23_La%20vita%20di%20coppia%202003.pdf

(17) Stefano Cirillo, LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA - La vittimizzazione secondaria: alcune forme di maltrattamento istituzionale nei confronti delle famiglie maltrattanti, http://www.scuolamaraselvini.it/web/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=110

(18) Ubaldi L., L'abuso dell'abuso e del maltrattamento - (La sindrome di Stoccolma per procura), Tesi di MASTER di II Livello in SCIENZE FORENSI (CRIMINOLOGIA-INVESTIGAZIONE-SECURITY-INTELLIGENCE) - Università La Sapienza, Roma, AA 2008-2009

(19) Paola Siracusano, Stalking: un'oscura e complessa circolarità, in Rivista di Psicoterapia Relazionale, n. 29/2009

(20) Vedasi la rassegna stampa su <http://violenza-donne.blogspot.com/2006/12/stalking.html>

(21) Mullen P., Pathé M., Purcel R., Stuart G. (1999), "Study of stalker", The American Journal of Psychiatry, vol. 156 (8), 1244-9., cit. in: Paola Siracusano, Stalking: un'oscura e complessa circolarità, in Rivista di Psicoterapia Relazionale, n. 29/2009

(22) Sentenza 34015 del 21 settembre 2010, Suprema Corte di Cassazione

(23) Annamaria Bernardini De Pace, La denuncia di abuso nel contesto dell'azione giudiziaria di separazione, in AA VV, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità - a cura di L. de Cataldo N., ISISC, CEDAM PADOVA 1997, ripubblicato sulla Riv. Tel. Psychomedia all'indirizzo <http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/depance.htm>

(24) CESI S., MASINA E, CAMERINI G.B. (2007), Vere e False denunce di abuso sessuale: studio di una casistica in separazioni conflittuali, 13° International Congress of the ESCAP, "Bridging the gaps", Firenze, 25-29 agosto 2007.

(25) Camerini GB., Berto D., Rossi L., Zanali M.: "Disturbi psicopatologici e fattori di stress in procedimenti penali relativi all'abuso sessuale". Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, vol.77, 127-137, 2010.

(26) Lucia D'Agostino, "La Sindrome di Alienazione Genitoriale e i casi di sospetto abuso sessuale infantile: un problema di diagnosi", Tesi di Laurea in Psicologia, Relatore: Prof. Mario Fulcheri - Correlatore: Prof. Salvatore Sasso, Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica Facoltà di Psicologia - Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara, Riv. Telematica Psychomedia, Ottobre 2007, <http://www.psychomedia.it/pm-thesis/dagostino/dagostino.pdf>

(27) U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families, Children's Bureau, "Child Maltreatment 2006", <http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/pubs/cm06/cm06.pdf>

(28) Paola Paletti, Un'arma potente: HIV e dinamiche violente nelle coppie gay e lesbiche, http://www.salutegay.it/pazienti/dati_e_ricerche/questioni_critiche/violenza_domestica.htm

(29) Walter La Gatta, La coppia lesbica, http://www.psicolinea.it/d_e/coppia_lesbica.htm

(30) AA.VV. "Domestic Violence", <http://www.rainbowdomesticviolence.itgo.com/>

(31) Francesca Troiano - "PAS: Sindrome di alienazione genitoriale - Un problema familiare ed istituzionale" Tesi di Laurea - Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Facoltà di Psicologia Corso di laurea in Scienze Psicologiche - Relatore: M. Cristina Verrocchio, Rivista Telematica Psychomedia, <http://www.psychomedia.it/pm-thesis/troiano/troiano.pdf>

(32) Mario Andrea Salluzzo, Psicopatologia nella separazione, divorzio e affidamento, Attualità in Psicologia, Vol. 19, n.3-4, Lug.-Dic. 2004

(33) Maurizio Bruno e Roberto Thomas, Provvedimenti a tutela dei minori, Giuffrè, 1998

(34) Gaetano Giordano, La follia del Sistema va al Galoppo, <http://www.centrostudi-ancoragenitori.it/images/galoppo.pdf>, citato in (9)

(35) Watzlawick P., Weakland J., Fisch R., Change, Astrolabio, Roma, 1973

(36) Secolo XIX, 13.07.03

(37) Turkat I. The personality disorders: a psychological approach to clinical management. P. New York 1990.

(38) Battaglia M., Pesenti Gritti P., Medland S: et al., "A genetically informed study on the association between childhood separation anxiety, sensitivity to CO2, panic disorder and the effect of childhood parental loss". Archives of general psychiatry, 06-01-2009.

(39) Baker Amy JL: "The long-term effects of parental alienation adult children: a qualitative research study", 33 AM J.Family Therapy 289 (2005).

(40) Johnston J: "Children of divorce who reject a parent and refuse visitation: recent research and social policy implications for the alienated child", 38 FAM L.Q. 757 (2005).

(41) Lavadera A.L., Morasco M.: "La sindrome di alienazione genitoriale nelle consulenze tecniche d'ufficio: uno studio pilota", Maltrattamento e abuso sull'infanzia, vol. 7, num. 3, 12/2005.

(42) Anna Sarkadi, Robert Kristiansson, Frank Oberklaid, Sven Bremberg Fathers' involvement and children's developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies. *Acta Pædiatrica* 2008, 97 /2/ , 153–158, 2008

(43) Solint 1980: “L'enfant vulnérable, rétrospective”, PUF-Paris

(44) Jacquin-Fabre 1993, in “Les parents, le divorce et l'enfant”, EST Paris di Guillaume e Fugue

(45) M. K. Pruett, R. Ebling e G.M. Insabella 'Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnights', in *Family Court Review*, 42/1, pp. 39-59, 2004

(46) Fabricius W., Hall J., Univ. Arizona, *Family and Conciliation Courts review*, 38-4-, 446-461, 2000.

(47) Solomon J., George C., “Development of attachment in separated and divorced families”, *Psicology selection, Attachment and human development*, vol.1, n.1, pp.2-33, 1999.

(48) Warshak R.A., “Family bridges: using insights from social science to reconnect parents and alienated children”, *Family Court Review*, vol.48, n.1, January 2010, 48-80.

(49) Sullivan M.J., Ward P.A., Deutsch R.M., “Overcoming barriers family camp: a program for high conflict divorced families where a child is resisting contact with a parent”. *Family Court Review*, vol. 48, n.1, January 2010, 116-135.

(50) Pezzuolo S., Paolucci M., La complementarietà genitoriale nell'educazione dei figli in caso di separazione e divorzio: il ruolo del padre nella crescita del minore, *Psychomedia*, <http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/pezzuolo-paolucci.htm>

(51) Ubaldi L., Nestola F., Abo Loha Y., “UNA SCIA DI SANGUE” Omicidio e suicidio fra genitori separati: analisi del fenomeno emergente, presentato al XXIV CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA di CRIMINOLOGIA Como, 14-16 ottobre 2010